



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Piazza Berni, n. 1 – 51035 LAMPORECCHIO (PT)

C.F. 00300620473

Fax 0573/81427 @mail info@comune.lamporecchio.pt.it

Area Tecnica Lavori Pubblici

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO

**Regolamento approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 60 del 21 Dicembre 2016 e entrato in
vigore il giorno 1 Marzo 2017.**

INDICE

PREMESSA

Art. 1 - Definizioni e ambito di applicazione.

Art. 2 - Classificazioni e declassificazioni.

Art. 3 - Nuove strade.

Art. 4 - Contributi.

.

Art. 5 - Interventi d'urgenza per eventi calamitosi.

Art. 6 - Segnaletica.

Art. 7 - Limitazioni alla circolazione veicolare.

Art. 8 - Autorizzazioni alla circolazione in deroga.

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le modalità per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico. I frontisti di tali strade potranno, per far fronte alla manutenzione delle stesse, riunirsi in consorzio secondo quanto previsto dal D.L. Lgt. 01 Settembre 1918 n. 1446 o accedere direttamente ai contributi di cui al presente regolamento.

ART. 1 - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di partecipazione del Comune alle spese per le strade vicinali di uso pubblico all'interno del territorio comunale.
2. Sono strade vicinali di uso pubblico quelle così classificate dall'inventario comunale.
3. La tutela del diritto pubblico sulle strade vicinali di uso pubblico è esercitata dal Sindaco, anche per mezzo dei competenti uffici comunali.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONI E DECLASSIFICAZIONI

1. La competenza sulla classificazione o declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento è attribuita al Consiglio Comunale.
2. Ogni deliberazione di classificazione o declassificazione deve procedere espressamente ad approvare il nuovo inventario comunale aggiornato come risultante dalle modifiche apportate.
3. Nel caso di declassificazione, le strade interessate perdono la forma dell'uso pubblico.
4. La declassificazione di una strada vicinale di uso pubblico iscritta nell'elenco comunale può avvenire, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo sulla base del fondamentale presupposto dell'effettiva assenza di uso pubblico.
5. La classificazione di una nuova viabilità vicinale di uso pubblico può essere disposta, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo ove la strada da classificare concreti la fattispecie di cui all'art.2 comma 6 lett. D) del D.Lgs.285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche. In ogni caso, sia per le classificazioni che per le declassificazioni, devono essere osservate le norme relative al procedimento amministrativo, come di seguito elencate:

DECLASSAMENTI - PROCEDURA PER ISTANZA DI PARTE

- a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati in duplice copia:
 1. mappa catastale
 2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
 3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati con loro assenso alla declassificazione
 4. repertorio fotografico
 5. relazione circa le motivazioni della richiesta di declassamento
- b) Esame preliminare del Servizio Tecnico con:
 1. verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
 2. verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico
- c) Delibera del Consiglio Comunale sulla richiesta di declassamento.

DECLASSAMENTI - PROCEDURA D'UFFICIO

- a) Esame del Ufficio Tecnico con:
 1. verifica che il tracciato risulti avere i presupposti per garantire l'uso pubblico così come rilevato dalla corrente giurisprudenza.
 2. mappa catastale.
 3. relazione circa le motivazioni del declassamento.

b) Delibera del Consiglio Comunale sulla richiesta di declassamento.

CLASSAMENTI - PROCEDURA PER ISTANZA DI PARTE

a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati in duplice copia:

1. mappa catastale.
2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale.
3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati con loro assenso alla classificazione.
4. relazione circa le motivazioni della richiesta di classificazione.
5. relazione geologica per accertare la stabilità della viabilità.
6. repertorio fotografico.

b) Esame preliminare dell'Ufficio Tecnico con:

1. verifica che il tracciato risulti effettivamente escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico.
2. verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico.

c) Delibera del Consiglio Comunale sulla richiesta di classamento.

CLASSAMENTI - PROCEDURA D'UFFICIO

a) Esame preliminare dell'Ufficio Tecnico con:

1. verifica se il tracciato risulta avere i presupposti per garantire l'uso pubblico così come rilevato dalla corrente giurisprudenza
2. mappa catastale
3. relazione circa le motivazioni del classamento

b) Delibera del Consiglio Comunale sulla richiesta di classamento.

ART. 3- NUOVE STRADE

1. Per le nuove viabilità realizzate da enti pubblici, la loro classificazione è definita in sede di approvazione del progetto. La realizzazione di nuove strade da parte di privati avviene attraverso intervento convenzionato che stabilisce la natura della classificazione.
2. Ad avvenuta ultimazione della strada l'Ufficio Tecnico procederà alla verifica dei lavori eseguiti in rapporto al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni o potrà avvalersi di collaudo da parte di professionista esterno.

ART. 4 - CONTRIBUTI

1. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali di uso pubblico possono essere erogati contributi in misura del 30% dell'importo netto della spesa ai cittadini proprietari di fondi contermini e/o utenti delle stesse. La differenza tra la spesa necessaria e contributo erogabile sarà a carico dei frontisti e/utenti nei confronti dei quali l'Amministrazione potrà procedere anche attraverso la riscossione coattiva.
2. Le opere di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo dovranno essere limitate alle seguenti tipologie d'intervento:
 - ripristino viabilità in seguito ad eventi calamitosi o grave deterioramento.
 - ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento.
 - ripristino muri a valle delle strade.
 - asfaltatura o trattamenti con semipenetrazione di strade bianche.
3. Le opere di manutenzione ordinaria ammesse a contributo potranno essere:
 - riprese d'asfalti esistenti.
 - ripristino ed esecuzione di fossette stradali e chiaviche.

- ripristino e consolidamento massicciata stradale.
- ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato.
- realizzazione o estensione di impianti della pubblica illuminazione.

4. L'Amministrazione potrà contribuire anche con la fornitura dei materiali necessari alla manutenzione in sostituzione del contributo economico.

5. Per gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, da effettuarsi per non più di una volta l'anno verrà riconosciuto ai frontisti, con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Tecnico, il contributo nella misura percentuale indicata, fatta salva la capienza del fondo previsto nel bilancio comunale stabilito annualmente dalla Giunta con le modalità di seguito riportate:

- a) le richieste di contributo, indirizzate al Sindaco dovranno essere sottoscritte da tutti i frontisti e/o utenti della strada vicinale interessata e presentate entro il 31 marzo di ogni anno. Le richieste potranno essere presentate anche successivamente a tale data. L'amministrazione comunale esaminerà prioritariamente le richieste pervenute entro il termine stabilito e successivamente le altre in ordine cronologico di presentazione.
- b) la domanda di contributo sarà accolta solo se sottoscritta da un numero di frontisti e/o utenti della strada vicinale che assicuri la copertura dell'impegno finanziario a carico degli utenti (70%) e corredata dalla suddivisione delle quote di spesa ad ognuno spettante;
- c) gli interventi potranno essere eseguiti solo dopo essere stati autorizzati con provvedimento dal responsabile dell'ufficio Tecnico comunale;
- d) nella richiesta dovranno essere esplicitate la tipologia e le modalità dell'intervento che si intende eseguire, il preventivo di spesa nonché il nominativo del soggetto che rappresenterà, nei rapporti con l'Amministrazione Comunale i frontisti e/o utenti richiedenti. Inoltre dovrà essere indicato la persona referente per il Comune, con indicazione dei dati anagrafici e codice fiscale, al quale dovrà essere indirizzato il contributo. Il referente garantirà la corretta suddivisione del contributo fra tutti gli interessati. I referenti potranno essere anche più di uno.
- e) il responsabile dell'Ufficio Tecnico potrà chiedere integrazioni alla domanda di contributo;

6. Il contributo concesso verrà erogato a lavori ultimati, sulla base della presentazione di copia della fattura emessa dalla ditta esecutrice e dopo verifica da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico circa la regolare esecuzione tecnica. Nel caso in cui l'importo a consuntivo risulti inferiore all'importo preventivato, sulla base del quale venne assegnato il contributo, il Comune provvederà all'erogazione dell'importo ridotto risultante dalla applicazione della percentuale stabilita, all'importo effettivamente rendicontato. Nel caso in cui l'importo a consuntivo risulti superiore all'importo preventivato, sulla base del quale venne assegnato il contributo, il Comune non provvederà all'erogazione dell'importo maggiore risultante dalla applicazione della percentuale stabilita, all'importo effettivamente rendicontato.

7. Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale è attribuita la decisione di respingere la domanda di contributo per i seguenti motivi:

- se le opere che si intendono eseguire, a seguito di sopralluogo da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, non sono ritenute necessarie;
- se le disponibilità finanziarie del Bilancio di riferimento sono inferiori all'entità dei contributi da erogare;
- se le opere che si intendono eseguire non trovano rispondenza nell'interesse pubblico della manutenzione ordinaria e/o straordinaria della strada.

8. Le richieste da parte dei frontisti di quanto non previsto dal presente Regolamento comunale potrà essere oggetto di contributo da parte del Comune nell'entità che verrà stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale.

ART. 5 - INTERVENTI D'URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI

1. In caso di interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi,

l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 sostenendone la spesa.

ART. 6 - SEGNALETICA

1. Per tutte le strade vicinali di uso pubblico il Comune provvederà, se necessario, alla apposizione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale.

ART. 7 - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Nelle strade vicinali come disciplinate dal presente regolamento, che ricadono fuori dei centri urbani, avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale. Le spese di cui sopra andranno a concorrere a formare la quota massima, spettante all'Amministrazione Comunale come previsto dal precedente art. 5 del presente regolamento.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN DEROGA

1. I proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali o di attività su di essi insistenti, ovvero i soggetti che su detti fondi vantano diritti reali, qualora sulla stessa strada siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art. 9 del presente regolamento, possono richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni. Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate alla Polizia Municipale di questo Comune utilizzando apposito modello contenente le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico) nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere. L'Ufficio Tecnico completerà la suddetta richiesta con un proprio parere e successivamente provvederà a trasmettere l'intera pratica al Servizio Polizia Municipale per il rilascio della autorizzazione richiesta.

La suddetta autorizzazione ha validità pari a mesi 3 dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale.